



**Disposizioni in materia di regolamentazione delle modalità e dei criteri per la concessione della rateizzazione delle somme dovute a titolo di tassa automobilistica, di addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e imposta regionale sostitutiva e di tassa sulle concessioni per l'apertura e l'esercizio di farmacie,**  
**ai sensi dell'articolo 7, comma 3, L.R. 21.12.2006, n. 27, modificato con L.R. 29.12.2017, n. 46, art. 2 "Legge di stabilità regionale 2018".**

#### **Art. 1**

##### **(Importo delle somme ammesse alla rateizzazione)**

La rateizzazione è concessa dal Direttore della Direzione Finanza e Tributi per somme dovute a titolo di tributo, sanzione, interessi, e relativi accessori, complessivamente pari o superiori a 2.000,00 Euro.

L'importo delle singole rate non può essere inferiore a 250,00 Euro.

Si applicano gli interessi moratori previsti dalla L. 26.01.1961, n. 29, ovvero nella misura ivi prevista, al tasso vigente al momento della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, calcolati per semestre compiuto.

#### **Art. 2**

##### **(Individuazione del numero delle rate in relazione all'ammontare dovuto)**

La dilazione massima concessa per il pagamento rateale è fissata nel numero di otto rate trimestrali.

Il numero delle rate e la scadenza per il loro pagamento, vengono stabiliti con il provvedimento del Direttore della Direzione Finanza e Tributi che accoglie l'istanza di rateizzazione.

#### **Art. 3**

##### **(Presentazione dell'istanza)**

L'istanza di rateizzazione deve essere presentata dal contribuente con richiesta scritta, entro 60 giorni dalla data di notifica di un atto di accertamento, a pena di decadenza.

L'istanza, redatta in carta legale su apposita modulistica disponibile sul sito della regione [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it), dev'essere spedita entro il termine sopra indicato, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla Regione del Veneto all'indirizzo Direzione Finanza e Tributi, Santa Croce, 1187 - 30135 VENEZIA, o inviata a mezzo pec all'indirizzo: [risorsefinanziarie.tributi@pec.regione.veneto.it](mailto:risorsefinanziarie.tributi@pec.regione.veneto.it), oppure presentata all'Ufficio protocollo della Direzione Finanza e Tributi all'indirizzo di cui sopra. Alla domanda va allegata una fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del richiedente.

Qualora l'Ufficio competente rilevi che non risulta allegata la documentazione necessaria all'istruttoria della pratica, sollecita l'invio della stessa da parte dell'interessato. In difetto di integrazione della documentazione prevista entro 30 giorni dalla predetta comunicazione, la domanda si intende respinta.

#### **Art. 4**



**(Accoglimento o diniego dell'istanza)**

Il mancato rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 o la mancanza dei presupposti sostanziali per la concessione della rateizzazione comportano il rigetto dell'istanza.

L'accoglimento o il diniego dell'istanza viene deciso con provvedimento del Direttore della Direzione Finanza e Tributi, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di acquisizione al protocollo dell'istanza. Di tale provvedimento viene data comunicazione all'interessato tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec.

Entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di diniego, il contribuente ha facoltà di presentare osservazioni in merito allo stesso.

In caso di accoglimento dell'istanza, nel provvedimento viene fissato anche il numero della rate trimestrali, vengono determinate le scadenze di pagamento e l'ammontare di ciascuna rata.

**Art. 5**

**(Garanzia fidejussoria)**

Per somme dovute a titolo di tributo, sanzione, interessi, e oneri accessori, di ammontare complessivo pari o superiore a 10.000,00 Euro, la concessione della rateizzazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia da prestarsi mediante polizza fidejussoria assicurativa o bancaria.

Per i tributi per i quali è prevista la definizione agevolata della controversia tramite il pagamento, entro il termine di 60 giorni, di un importo pari ad un terzo della sanzione, ai sensi degli artt. 16 e 17, D.Lgs. 18.12.1997, n. 472, la garanzia fidejussoria deve essere prestata per l'intera somma dovuta, senza considerare l'eventuale riduzione ad un terzo della sanzione.

**Art. 6**

**(Modalità di pagamento)**

Le rate trimestrali scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre: i piani di rateizzazione sono stabiliti con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al provvedimento di accoglimento.

Le rate successive alla prima devono essere versate entro le scadenze riportate nel provvedimento di concessione.

Il pagamento va effettuato tramite bonifico bancario alla Regione del Veneto, UNICREDIT BANCA SPA, utilizzando le seguenti coordinate:

- IBAN IT 41 V 02008 02017 000100537110

La causale del bonifico dovrà riportare i seguenti elementi:

TIPO TRIBUTO

RATA NUMERO

ANNO

PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO PROT. N.

DEL

**Art. 7**

**(Decadenza dal pagamento rateale)**



Il contribuente viene reso edotto che il mancato pagamento di una rata comporta la perdita dell'agevolazione precedentemente ottenuta.

Il mancato pagamento di una rata comporta le seguenti conseguenze:

- a) il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
- b) la somma dovuta, per la parte ancora da versare, non può più essere rateizzata;
- c) il contribuente deve estinguere il debito residuo entro il termine di trenta giorni dalla scadenza dell'ultima rata non pagata;
- d) se entro trenta giorni dalla scadenza non rispettata non viene effettuato il pagamento a saldo, l'importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile tramite escussione della polizza fidejussoria oppure tramite iscrizione a ruolo e conseguente procedura esecutiva.

